

INFORMAZIONI SULLA BANCA**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5

Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro

Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:

<i>Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente</i>		
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono/mail</i>
<i>Qualifica</i>	<i>Codice dipendente</i>	<i>Ischr. Albo Unico Promotori Finanziari</i>

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La banca può accettare **effetti cambiari a garanzia** del rimborso di finanziamenti a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la Banca può mettere all'incasso l'effetto e nel caso di protesto agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

Effetti in bianco - Nel caso in cui l'effetto sia rilasciato "in bianco" la Banca ha facoltà di completarlo, nei termini di legge, con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la data di scadenza ritenuta più opportuna.

Principali rischi

Obbligo di rimborsare alla banca le somme garantite dagli effetti cambiari, in caso di mancato adempimento del finanziamento garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tasso annuo massimo nominale per interessi di mora	non applicato
Imposte e tasse	a carico del cliente
Invio documentazione periodica	euro 1,00
Invio documentazione variazioni condizioni	euro 0,00
Spese copia documentazione	10,00 EURO Per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

RECESSO E RECLAMI**Inadempimento**

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni garantite dagli effetti rilasciati, l'obbligato principale e l'avallante sono tenuti a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute, per capitale, interessi anche di mora, spese, tasse ed ogni altro accessorio; , la banca può mettere all'incasso l'effetto e nel caso di protesto agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono col proprio patrimonio.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara – SS 18 Loc. Cerro 84047 Capaccio Paestum (SA) - indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it, indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallante	Il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Avallo	E' una dichiarazione apposta sulla cambiale con la quale un soggetto (avallante) si assume la garanzia del pagamento del titolo di uno degli obbligati cambiari (avallato).
Cambiale "in bianco"	La cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza "a vista"	La cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Privilegio legale	Rappresenta il titolo di prelazione del credito della banca avente per oggetto i beni mobili dell'impresa finanziata.
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Costo per documento	Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento